

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 547)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati  
nella seduta del 26 maggio 1959 (V. Stampato n. 771)*

**presentato dal Ministro del Tesoro**

(ANDREOTTI)

**di concerto col Ministro del Bilancio**

(MEDICI)

**e col Ministro del Commercio con l'Estero**

(COLOMBO)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 1<sup>o</sup> GIUGNO 1959

Aumento, per l'esercizio finanziario 1958-59, del limite massimo della garanzia per l'assunzione, a carico dello Stato, dei rischi di cui all'articolo 3 della legge 22 dicembre 1953, n. 955, modificato dall'articolo 2 della legge 3 dicembre 1957, n. 1198

### DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

Il limite massimo della garanzia previsto dall'articolo 13 della legge 22 dicembre 1953,

n. 955, per l'assunzione a carico dello Stato dei rischi speciali di cui all'articolo 3 della stessa legge, modificato dall'articolo 2 della legge 3 dicembre 1957, n. 1198, è fissato, per l'esercizio finanziario 1958-59, in lire 150 miliardi.